

## COMUNE DI NOCIGLIA

**AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE E ALLA GESTIONE IN PARTENARIATO PUBBLICO / PRIVATO SOCIALE DI UN CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO POLIFUNZIONALE PER LA PREVENZIONE E IL RECUPERO DEI MINORI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE, DEVIANZA O DIVERSAMENTE ABILI. CUP: PROV0000046999**

## RICHIAMATI:

1. **la Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"**, che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore e, in particolare, degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati e che, in particolare:
  - all'art. 1, comma 1, recita: *"La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione"*;
  - all'art.1, comma 5, dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i soggetti del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali;
  - all'art. 5, commi 2 e 3, prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;
  - all'art. 6, comma 2, lettera a), attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore;
2. **l'art. 7 del D.P.C.M. 30.03.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328)**, il quale prevede che *- al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi - i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;*
3. **l'art. 11, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241**, che consente la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedurali all'interno dei quali privati e Pubblica amministrazione concordano nel corso del procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento. Tale istituto è configurato come strumento di cooperazione tra l'amministrazione e la parte non pubblica, rivestendo la funzione di consentire ai privati l'assunzione di un ruolo propulsivo nel coniugare i diversi interessi in gioco. Il citato articolo sostanzia che l'interesse pubblico può essere in determinate circostanze perseguito in modo migliore attraverso meccanismi collaborativi – consensuali piuttosto che unilaterali/autoritativi. La legge n. 241/1990 è dunque il contenitore giuridico all'interno del quale iscrivere le pratiche di Welfare collaborativo e in particolare la coprogettazione;
4. **le "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali"** emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 secondo le quali la coprogettazione:

- *si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale;*
- *trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale;*

5. **il D. Lgs. n. 117 del 03.07.2017 (c.d. Codice del Terzo Settore)** il quale, nell'ambito del TITOLO VII "dei rapporti con gli enti pubblici", prevede all'art. 55 che:
1. *In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e coprogettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.*
  2. *La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.*
  3. *La coprogettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 2.*
  4. *Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner";*
6. **la Sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020**, secondo la quale il succitato art. 55 rappresenta "una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost., realizzando per la prima volta in termini generali una vera e propria proceduralizzazione dell'azione sussidiaria – strutturando e ampliando una prospettiva che era già stata prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale, nell'art. 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e quindi dall'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328. L'art. 55 del Codice del Terzo Settore, infatti, pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare, «nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona», il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore nella programmazione, nella progettazione e nell'organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività di interesse generale definiti dall'art. 5 del medesimo Codice del Terzo Settore". La chiave di volta di un nuovo rapporto collaborativo con i soggetti pubblici è dunque riconosciuta nella specifica attitudine degli Enti del Terzo Settore a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell'interesse generale. "Gli Enti del Terzo Settore, in quanto rappresentativi della "società solidale", del resto, spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell'ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un'importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della "società del bisogno". Si instaura, in questi termini, tra i soggetti

*pubblici e gli Enti del Terzo Settore, in forza dell'art. 55, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la «coprogrammazione», la «co-progettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di «accreditamento») si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico». Il modello configurato dall'art. 55 Codice del Terzo Settore, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico».*

7. **il DM n. 72 del 31 marzo 2021 recante “Linee guida sul rapporto fra PA ed enti di Terzo settore, ai sensi degli articoli 55-57 del d. lgs. n. 117/2017”**, contenente l'indicazione degli elementi minimi delle procedure di partenariato pubblico privato sociale, attivabili dagli enti pubblici, inclusi gli adempimenti in materia di pubblicità e di trasparenza;
8. **il parere espresso dalla commissione speciale del Consiglio di Stato numero affare 01382/2018 del 26.07.2018** nel quale si legge: *“le direttive europee consentono agli Stati, in materia di aggiudicazione di appalti sociali, di determinare le norme procedurali applicabili fintantoché tali norme consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione le specificità dei servizi in questione” (così gli articoli 76 della direttiva 2014/24/UE e 93 della direttiva 2014/25/UE): il diritto europeo, nella consapevolezza della peculiarità del settore, più di altri legato alle tradizioni culturali di ogni Paese, lascia sì in materia un significativo margine di libertà procedurale agli Stati, ferma restando, tuttavia, la doverosa applicazione della sostanza regolatoria pro-concorrenziale propria della disciplina europea (...). Più in generale, è ragionevole ritenere che le Amministrazioni debbano volta per volta motivare la scelta di ricorrere agli stili procedurali delineati dal Codice del terzo settore, in luogo dell'indizione di una ordinaria gara d'appalto. L'attivazione di una delle forme enucleate dal Codice del terzo settore, infatti, priva de facto le imprese profit della possibilità di affidamento del servizio e, in termini più generali, determina una sostanziale segregazione del mercato: in ossequio ai principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, pertanto, l'Amministrazione dovrà puntualmente indicare e documentare la ricorrenza, nella concreta vicenda, degli specifici profili che sostengono, motivano e giustificano il ricorso a procedure che tagliano fuori ex ante gli operatori economici tesi a perseguire un profitto. L'Amministrazione dovrà, in particolare, evidenziare la maggiore idoneità di tali procedure a soddisfare i bisogni lato sensu “sociali” ricorrenti nella fattispecie, alla luce dei principi di adeguatezza, proporzionalità ed efficacia ed in comparazione con gli esiti che verosimilmente produrrebbe l'alternativa del ricorso al mercato. (...) il ricorso alle procedure di cui al Codice del terzo settore deve essere volta per volta specificamente motivato quale riflesso operativo del preminente valore “sociale” dell'affidamento, in diretta connessione con i principi sottesi al considerando 114 della direttiva 2014/24/UE ed all'analogo considerando n. 120 della direttiva 2014/25/UE, secondo cui “I contratti per servizi alla persona al di sopra di tale soglia dovrebbero essere improntati alla trasparenza, a livello di Unione. In ragione dell'importanza del contesto culturale e della sensibilità di tali servizi, gli Stati membri dovrebbero godere di un'ampia discrezionalità così da organizzare la scelta dei fornitori di servizi nel modo che considerano più adeguato”;*
9. **il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni)**, coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: *«Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»*, che ha apportato modifiche al Codice dei Contratti, realizzando un coordinamento legislativo tra il suddetto Codice e quello del Terzo Settore e chiarendone ulteriormente il rapporto in materia di affidamento di servizi agli enti del Terzo settore (ETS), attraverso le modifiche di cui all'art.8, comma 5, con i sub. a), a-quater) e c-bis);
10. **le linee guida ANAC recanti: “Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali”**, emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022, in cui si precisa che: *“Il documento, molto richiesto ed atteso dal mercato, interviene all'indomani dell'approvazione del decreto-legge n. 76/2020 che innova le disposizioni del codice dei contratti pubblici sugli affidamenti di*

*servizi sociali realizzando quel coordinamento tra i due sistemi normativi (Codice del Terzo Settore e codice dei contratti pubblici) che finora era mancato. L'effetto che ne consegue è una riduzione dell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici alle sole fattispecie ivi espressamente previste e ai soli casi in cui le stazioni appaltanti non ritengano di organizzare detti servizi ricorrendo a forme di co-programmazione e/o co-progettazione, alla stipula di convenzioni con le Organizzazioni di volontariato o le Associazioni di promozione sociale o a forme di autorizzazione o accreditamento previste dalla legislazione regionale in materia. Per lo svolgimento dei servizi sociali, ivi compresi quelli individuati nell'allegato IX del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, infatti, possono decidere di ricorrere a forme di co-programmazione e/o di co-progettazione, qualora ritengano opportuno organizzare gli stessi avvalendosi della collaborazione degli Enti del terzo settore oppure di sottoscrivere convenzioni con gli Organismi individuati dall'articolo 56 del codice del Terzo settore (di seguito CTS). La scelta tra le varie alternative possibili è effettuata dalle amministrazioni in considerazione della natura del servizio da svolgere, delle finalità e degli obiettivi da perseguire, delle modalità di organizzazione delle attività e della possibilità/opportunità, da un lato, di coinvolgere attivamente gli operatori del settore nelle diverse fasi del procedimento di realizzazione del servizio e, dall'altro, di prevedere la compartecipazione dell'amministrazione allo svolgimento dello stesso";*

**11. l'art. 52 del Regolamento Regionale Puglia n. 4 del 18.01.2007, il quale dispone che:**

- il Centro socio-educativo diurno è struttura di prevenzione e recupero aperta a tutti i minori che, attraverso la realizzazione di un programma di attività e servizi socio-educativi, culturali, ricreativi e sportivi, mira in particolare al recupero dei minori con problemi di socializzazione o esposti al rischio di emarginazione e di devianza;
- nel Centro possono essere accolti contemporaneamente non più di 30 minori in età compresa dai 6 ai 18 anni;
- il Centro può organizzare, a titolo esemplificativo, attività quali: attività sportive, attività ricreative, attività culturali, attività di supporto alla scuola, momenti di informazione, somministrazione pasti, in relazione agli orari di apertura;
- la struttura deve essere dotata di ambienti e spazi idonei, con una superficie complessivamente non inferiore a 150 mq. per 30 minori, in ogni caso rispondenti alle norme d'igiene e sicurezza, alle attività previste e al riposo. Deve inoltre possedere un servizio igienico ogni dieci ospiti, di cui almeno uno attrezzato per la non autosufficienza, e un servizio igienico riservato al personale;
- in ordine al personale: Operatori in possesso di qualifiche professionali funzionali alla realizzazione delle attività educative, formative, ludico-ricreative, di sostegno e supporto scolastico, laboratoriali, in rapporto di almeno 1 ogni 10 minori. Tra gli operatori devono figurare almeno 1 educatore ogni 30 minori. Se il centro accoglie anche minori con disabilità deve essere previsto personale qualificato nell'area socio-psico-pedagogica in rapporto di 1 ogni 3 minori diversamente abili. Personale ausiliario nel numero di almeno 1 ogni 30 ospiti, che garantisca la presenza nelle ore di apertura del centro. Per la gestione della struttura e la organizzazione delle prestazioni da erogare, è individuato un coordinatore della struttura tra le figure professionali dell'area socio-psico-pedagogica, impiegate nella stessa;

**PREMESSO CHE:**

- il Comune di Nociglia è proprietario di un immobile (*Ex Asilio Infantile*), ubicato in via Oberdan, distinto nel catasto Fabbricati di Nociglia al Foglio 28, Particella 1271, Subalterno 1, della superficie di circa 784 mq;
- le informazioni salienti sulla situazione amministrativa del bene in questione sono contenute, anche in ordine alle eventuali limitazioni di ordine urbanistico, edilizio o in ragione dell'eventuale disciplina di tutela, sono contenute nella Relazione tecnica descrittiva del bene immobile redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi del decreto ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 72/2021 (Allegato n. 5), con la quale è stimato il c.d. valore d'uso del bene e l'utilità economica indiretta per gli ETS partner, i quali vengono sollevati da un esborso laddove questi ultimi avessero dovuto reperire sul mercato un immobile analogo per tipologia e ubicazione;



- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 629 del 30 marzo 2015 sono stati approvati gli *“Indirizzi attuativi per la realizzazione di interventi socioeducativi e sociosanitari di Enti pubblici. Requisiti di accesso e criteri di selezione delle proposte progettuali di interventi infrastrutturali a titolarità pubblica”*;
- con Atto Dirigenziale n. 367 del 06.08.2015 è stato approvato l’Avviso pubblico n. 1/2015 per il finanziamento di strutture destinate a interventi socio-educativi e socio-sanitari per soggetti beneficiari pubblici, pubblicato sul BURP n. 118 del 27.08.2015;
- tale finanziamento era volto a favorire, attraverso il supporto agli investimenti pubblici degli Enti locali e delle altre aziende pubbliche operanti sul territorio regionale, la strategia di potenziamento e qualificazione su tutto il territorio regionale della rete di strutture socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie e un sistema di interventi capace di colmare le lacune nell’offerta di servizi alle persone, alle famiglie, alle comunità, di accrescere l’accessibilità della rete dei servizi e le pari opportunità nell’accesso agli stessi, che abbiano carattere innovativo e sperimentale rispetto al contesto locale di riferimento e rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente e carattere di coerenza con la programmazione sociale e sociosanitaria nazionale e regionale;
- con Deliberazione n. 8 del 01.10.2015 dell’Assemblea del Consorzio per la realizzazione del sistema integrato di welfare ambito-zona di Poggiardo era approvato il Piano delle Infrastrutture Sociali dell’Ambito di Poggiardo di cui all’Avviso Pubblico regionale n. 1/2015, al cui interno è compreso il Centro socio-educativo diurno ex art. 52 del Regolamento Regionale n. 4/2007 del Comune di Nociglia, la cui sede era prevista come oggetto di ristrutturazione;
- l’Amministrazione comunale, con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 16.09.2015, stabiliva di candidare il Comune di Nociglia all’avviso de quo e approvava il progetto tecnico definitivo per i lavori di *“Recupero e riqualificazione dell’ex asilo infantile A. Aldisio per la realizzazione di un centro diurno per minori”* di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 629 del 30 marzo 2015, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, dell’importo complessivo di €1.000.000,00;
- con Verbale n. 18 del 03.11.2016 la Commissione regionale, costituita con A.D n. 536 del 29.10.2015 per l’istruttoria delle domande pervenute, considerava il progetto ammissibile e al contempo richiedeva la riformulazione del Quadro Economico tesa a stralciare pro quota le spese per l’allestimento della sala conferenze e l’annesso archivio, non considerate strutture connesse a standard minimo strutturale per l’autorizzazione al funzionamento del centro diurno per minori;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 06.04.2016, era approvato il progetto tecnico esecutivo 1° stralcio per i lavori di *“Recupero e riqualificazione dell’ex asilo infantile A. Aldisio per la realizzazione di un centro diurno per minori”* di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 629 del 30 marzo 2015, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, dell’importo complessivo di €594.200,00;
- con successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 03.08.2016, era nuovamente approvato il progetto tecnico esecutivo 1° stralcio per i lavori di *“Recupero e riqualificazione dell’ex asilo infantile A. Aldisio per la realizzazione di un centro diurno per minori”* di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 629 del 30 marzo 2015, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, dell’importo complessivo di €594.200,00;
- con A.D. n. 564 del 08.11.2016 la Regione Puglia ha ammesso a finanziamento il progetto del Comune di Nociglia e con successivo A.D. n. 680 del 02.12.2016 è stata impegnata la somma di €585.172,00 a copertura del finanziamento in oggetto;

Tutto ciò premesso,

#### **SI RENDE NOTO CHE**

il Comune di Nociglia è proprietario di un immobile (*Ex Asilio Infantile*), ubicato in via Oberdan, distinto nel catasto Fabbricati di Nociglia al Foglio 28, Particella 1271, Subalterno 1, della superficie di circa 784 mq, recentemente ristrutturato mediante l’utilizzo dei fondi regionali P.O.R. PUGLIA 2014 - 2020 – Asse IX – Azione 9.10, nell’ambito di uno specifico intervento volto al potenziamento e alla qualificazione della rete di strutture socio assistenziali, socioeducative e sociosanitarie del territorio regionale, con specifica

destinazione a "Centro Socio Educativo Diurno per Minori" ex art. 52 del Regolamento Regionale Puglia n. 4 del 18.01.2007.

La suddetta struttura di proprietà comunale, completamente ristrutturata e riqualificata, risulta essere in possesso dei requisiti strutturali e delle caratteristiche necessarie ai fini dell'attivazione dei servizi e all'erogazione delle prestazioni contemplate dall'art. 52 del succitato R.R. 18 gennaio 2007, n. 4.

Al fine di dare attuazione all'intervento oggetto di finanziamento si intende pertanto procedere all'individuazione, mediante avviso pubblico, di **un unico soggetto partner del Comune di Nociglia, appartenente al Terzo Settore**, che manifesti la disponibilità:

- alla co-progettazione e alla gestione del centro di cui trattasi, così come delineati negli indirizzi alla progettazione di massima esplicitati nel presente avviso, per la realizzazione degli obiettivi della programmazione volti al conseguimento di un miglior sistema di welfare locale;
- al cofinanziamento del progetto.

Si fa presente, preliminarmente, che trattandosi di uno schema procedimentale che assume come criterio-guida la necessità di assicurare il "coinvolgimento attivo" degli ETS, la presente procedura non è soggetta al decreto legislativo 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. e muove, invece, dalla considerazione che le finalità perseguite dagli ETS siano fra loro omogenee (finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale), distinte da quella lucrativa e convergenti con quelle svolte dalla P.A. in quanto espressione di un diverso rapporto tra il pubblico e il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico.

Si invitano, pertanto, gli Enti del Terzo Settore, in possesso dei requisiti previsti, a partecipare alla procedura di cui al presente avviso, secondo i criteri e le modalità definiti.

Pertanto, il Comune di Nociglia

#### **AVVISA**

che è indetta, ai sensi dell'art. 55, terzo comma, del D. Lgs. n. 117/2017, una procedura a evidenza pubblica per la individuazione di un Ente del Terzo Settore, secondo quanto specificato dal successivo art. 4, disponibile a co-progettare interventi finalizzati alla gestione in partenariato pubblico/privato sociale di un centro socio-educativo diurno polifunzionale per la prevenzione e il recupero dei minori a rischio di emarginazione, devianza o diversamente abili ai sensi dell'art. 52 del Regolamento Regionale Puglia n. 4 del 18.01.2007.

#### **ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA COPROGETTAZIONE**

È oggetto della presente procedura la co-progettazione e la gestione un Centro diurno polifunzionale per minori e adolescenti da svolgersi all'interno di un immobile di proprietà del Comune di Nociglia, con la precipua finalità di svolgere attività volte alla prevenzione del disagio e dell'esclusione sociale, della devianza e dell'istituzionalizzazione, mediante servizi di accoglienza, assistenza alla persona, sostegno alle famiglie, animazione culturale, sostegno scolastico e ogni altra attività extrascolastica.

Il progetto prevede l'inserimento all'interno del Centro di un numero di minori compresi fra 6 e 17 anni fino a un massimo di 30.

Il Centro diurno polifunzionale per minori e adolescenti dovrà rispondere a quanto prescritto dall'art. 52 del Regolamento Regionale n. 4/2007, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.

L'immobile dovrà essere gestito conformemente a quanto indicato nel regolamento regionale e secondo il Progetto approvato che costituirà parte integrante della Convenzione.

Il Concessionario si impegna ad attivare il "Centro" secondo quanto previsto dalla suddetta normativa regionale e dalle norme specialistiche di settore a essa collegate.

Il Concessionario si impegna a valorizzare le caratteristiche strutturali e le vocazioni funzionali dell'immobile oggetto di concessione d'uso, dotandolo di tutte le attrezzature e arredi adeguati allo svolgimento delle attività previste, nel pieno rispetto della normativa regionale.

Si obbliga, altresì, a gestire in proprio la struttura (rispondendone direttamente), con divieto di cessione totale o parziale a terzi della gestione e delle relative responsabilità derivanti dalla gestione d'uso vincolata.

La struttura è al servizio del territorio dei 15 Comuni e frazioni facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale di Poggiardo, rivolgendo la propria attività alla totalità dei minori residenti nel territorio di riferimento, al fine di promuoverne l'integrazione sociale e culturale. In caso di disponibilità ulteriore, potranno essere accolti anche minori non residenti nel territorio dell'Ambito di Poggiardo.

Il Centro, pertanto, dovrà accogliere minori, anche non residenti nel Comune di Nociglia e dovrà essere dotato di un adeguato servizio di trasporto che lo ponga in collegamento con l'intero territorio dell'Ambito Territoriale Sociale di Poggiardo.

La co-progettazione rappresenta una forma di collaborazione tra P.A. e soggetti del Terzo Settore volta alla realizzazione di attività e interventi mirati e tempestivi per rispondere ai bisogni locali della persona, della famiglia e della comunità.

Il Comune si impegna a disporre gli adempimenti relativi all'attestazione di agibilità dell'edificio prima della stipula della Convenzione con il Concessionario.

#### **ARTICOLO 2 - DURATA DEL PROGETTO**

La durata minima dell'accordo di collaborazione relativo alla co-progettazione, da stipularsi in forma di convenzione tra il Comune di Nociglia e il soggetto partner selezionato, è di 36 mesi dall'inizio delle attività successivo alla sottoscrizione della convenzione.

La stessa costituisce criterio di valutazione delle proposte progettuali presentate dagli ETS, con la conseguenza che sarà attribuito un punteggio incrementale a quelle proposte che prevedano una durata maggiore di quella minima, ciò in ragione del conseguente incremento della qualità del partenariato e dei relativi apporti.

Per garantire continuità ai servizi potrà essere prevista la proroga tecnica per il periodo necessario per portare eventualmente a termine le procedure di nuovo affidamento, in ogni caso di durata non superiore a sei mesi.

#### **ARTICOLO 3 - MODALITÀ DI SVILUPPO DELL'ISTRUTTORIA PUBBLICA DI CO- PROGETTAZIONE**

La procedura di istruttoria pubblica di co-progettazione si svolgerà nelle seguenti fasi:

- Fase A: individuazione, a seguito della presentazione di manifestazioni di interesse, dell'Ente del Terzo Settore con cui sviluppare le attività di co-progettazione e con cui cogestire i servizi e le attività co-progettati.
- Fase B: elaborazione del progetto definitivo del servizio, in forma concertata, tra il Responsabile del Settore competente, assistito dai tecnici dei vari servizi dell'Amministrazione precedente, e i responsabili tecnici del soggetto selezionato, partendo dalla proposta progettuale da questi presentata. Il processo di co-progettazione si svolge attraverso fasi successive di approfondimento e di definizione degli elementi e dei contenuti progettuali, fino al raggiungimento del livello di sviluppo e di dettaglio richiesti da una progettazione di tipo esecutivo.
- Fase C: negoziazione tra il Responsabile del Settore competente, assistito dai tecnici dei vari servizi dell'Amministrazione precedente coinvolti nel processo, e i rappresentanti del soggetto co-progettante, dei contenuti dell'accordo di collaborazione per la realizzazione, all'interno di un rapporto di partenariato pubblico/privato sociale, del progetto definitivo condiviso nella fase di co-progettazione.
- Fase D: tra il Comune di Nociglia e il soggetto partner progettuale è stipulato, nella forma della convenzione, l'accordo di collaborazione previa approvazione degli atti della procedura con determinazione dirigenziale ed entro il termine di 30 giorni dalla sua adozione.

#### **ARTICOLO 4 - ENTI AMMESSI ALLA ISTRUTTORIA PUBBLICA DI COPROGETTAZIONE**

Sono ammessi all'istruttoria pubblica di co-progettazione tutti gli enti del Terzo Settore che, in forma singola o associata (stabile o di raggruppamento temporaneo), siano interessati a co-progettare e a cogestire servizi e attività in partenariato pubblico/privato sociale finalizzati alla gestione di un centro socio-educativo diurno polifunzionale per la prevenzione e il recupero dei minori a rischio di emarginazione, devianza o diversamente abili ai sensi dell'art. 52 del Regolamento Regionale Puglia n. 4 del 18.01.2007.

Si intendono Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, in avanti anche solo "CTS"), le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato

diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

#### **ARTICOLO 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi a manifestare la loro disponibilità tutti i soggetti del Terzo Settore che, in forma singola o di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, siano interessati a operare negli ambiti di intervento oggetto di co-progettazione, mediante presentazione della Domanda di Partecipazione (Allegato n.1), corredata dai documenti di cui al successivo articolo 6.

Il Raggruppamento temporaneo può essere:

- già stipulato formalmente all'atto di presentazione della proposta;
- dichiarato e specificato in carta semplice all'atto di presentazione della proposta. In caso di aggiudicazione, la formalizzazione deve avvenire entro e non oltre 20 giorni dalla stesura del progetto definitivo mediante sottoscrizione di apposita scrittura privata autenticata.

Sono ammessi a partecipare gli Enti del Terzo Settore in possesso dei seguenti requisiti:

#### **A. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale**

- a) iscrizione nel RUNTS e coerenza dell'oggetto delle attività di cui al presente Avviso con le attività di interesse generale previste nel proprio Statuto;
- b) insussistenza di una delle cause di esclusione previste dal Titolo IV°, Capo II°, del D. Lgs. n. 36/2023, analogicamente applicato alla presente procedura in quanto compatibile;
- c) non versare in ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990;
- d) iscrizione nella CCIAA, per i soggetti obbligati, da cui risulti che l'oggetto sociale è attinente alle attività previste nel presente Avviso;

#### **B. Requisiti di capacità tecnico-professionale**

- a) esperienza almeno triennale nell'ambito specifico dei servizi per minori e adolescenti oggetto della presente procedura (Modello esperienza Allegato n. 5);

#### **C. Requisiti di capacità economico-finanziaria**

- a) fatturato globale riferito complessivamente agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore all'importo complessivo della concessione iva esclusa, come derivante dal piano economico finanziario presentato dal soggetto candidato. Tale requisito è richiesto tenuto conto dell'ambito dimensionale di esecuzione del contratto, al fine di selezionare un operatore affidabile e con un livello di esperienza, capacità organizzativa e struttura aziendale adeguata. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli enti che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. La comprova del requisito è fornita mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Si fa presente che in caso di raggruppamenti temporanei il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso.

In caso di enti che partecipano in forma associata i requisiti di ammissione devono essere così posseduti e dichiarati:

- quelli di cui alla lettera a) da ciascun soggetto costituente il raggruppamento o il consorzio ordinario;
- quello di cui alla lettera b) deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento, purché il mandatario posseda da solo il 50% del requisito che, in ogni caso, deve essere maggioritario rispetto agli altri.

**Cauzioni e garanzie richieste:** il soggetto affidatario delle attività e degli interventi di cui alla co-progettazione dovrà presentare la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo netto di affidamento come derivante dal proprio piano economico finanziario, la quale verrà svincolata a seguito della consegna dell'immobile e previa verifica dello stato dei luoghi, delle relative pertinenze, e degli arredi e attrezzature che lo compongono.



Si richiama quanto previsto all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi contenute. L'Amministrazione verificherà il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, di capacità tecnico-professionale dichiarati dal soggetto attuatore selezionato e, a campione, potrà farlo per gli altri soggetti partecipanti.

#### **ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ISTRUTTORIA PUBBLICA**

Per partecipare alla presente procedura a evidenza pubblica i soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda di partecipazione (Allegato n. 1).

Le proposte progettuali dovranno essere redatte seguendo le indicazioni di massima fornite dal presente avviso, secondo l'articolazione dei parametri di valutazione indicati nel successivo art. 7.

La domanda di partecipazione, corredata dai documenti di cui al presente articolo, dovrà pervenire **entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 23.05.2024**:

- a mano, all'Ufficio Protocollo del Comune di Nociglia, presso la sede municipale sita in Via Risorgimento n. 51, avendo cura di riportare sulla busta la seguente dicitura: **"COMUNE DI NOCIGLIA – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AVVISO FINALIZZATO ALLA COPROGETTAZIONE E ALLA GESTIONE IN PARTENARIATO PUBBLICO/PRIVATO SOCIALE DI UN CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO POLIFUNZIONALE PER MINORI"**;
- tramite PEC all'indirizzo dell'Ufficio Protocollo del Comune di Nociglia: [protocollo.comune.nociglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.comune.nociglia@pec.rupar.puglia.it). Si precisa che la domanda, debitamente firmata, e la copia del documento di identità in corso di validità, dovranno pervenire in formato PDF non modificabile avendo cura di riportare nell'oggetto la seguente dicitura: **"COMUNE DI NOCIGLIA – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AVVISO FINALIZZATO ALLA COPROGETTAZIONE E ALLA GESTIONE IN PARTENARIATO PUBBLICO/PRIVATO SOCIALE DI UN CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO POLIFUNZIONALE PER MINORI"**;
- per posta, a mezzo di raccomandata A/R, avendo cura di riportare sulla busta la seguente dicitura: **"COMUNE DI NOCIGLIA – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AVVISO FINALIZZATO ALLA COPROGETTAZIONE E ALLA GESTIONE IN PARTENARIATO PUBBLICO/PRIVATO SOCIALE DI UN CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO POLIFUNZIONALE PER MINORI"**. Si precisa che ai fini del rispetto del termine predetto farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante la raccomandata A/R.

Nella **BUSTA n. 1 "Documentazione per l'ammissione all'istruttoria pubblica"** devono essere inseriti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. Domanda di partecipazione contenente:
  - a) tutti i dati anagrafici e identificativi dei candidati, compresi codice fiscale, partita IVA e individuazione del soggetto, dell'indirizzo e dei recapiti (telefono e PEC) a cui far pervenire comunicazioni. (Eventuali variazioni delle informazioni suddette, anche nell'interesse dei candidati, dovranno essere tempestivamente comunicate al Responsabile del procedimento. L'Amministrazione declina ogni responsabilità conseguente alla mancata comunicazione);
  - b) le dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, relative al possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica ed economica;
2. fotocopia del documento d'identità del/i sottoscrittore/i;
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sull'assenza di cause di incapacità a lavorare con la P.A. e sul rispetto degli obblighi di legge in materia di lavoro, previdenza e assistenza, in materia igienico-sanitaria, assicurativa, di sicurezza previsti dalla normativa vigente (Allegato n. 2);
4. per le ATI/ATS non costituite, dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi in caso di ammissione alla co-progettazione (Allegato n. 3);
5. per le ATI/ATS formalmente costituite, copia auto-dichiarata conforme, ai sensi degli artt. 18 e 19 D.P.R. 445/2000, del mandato collettivo speciale con rappresentanza a una delle componenti il raggruppamento;
6. esperienza almeno triennale nell'ambito specifico dei servizi per minori e adolescenti oggetto della

- presente procedura (Modello esperienza Allegato n. 5);
7. statuto, atto costitutivo e altra documentazione da cui risulta la compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale del proponente con gli interventi di cui trattasi.

Nella **BUSTA n. 2 "Proposta progettuale"** deve essere inserita una proposta progettuale che descriva le modalità con cui gli stessi intendono realizzare il progetto - in un numero massimo di 20 pagine, formato A4, interlinea 1,15, carattere leggibile per forma e dimensione - e dovranno indicare la quota di cofinanziamento che intendono mettere a disposizione del progetto in termini di risorse finanziarie, allegando alla proposta un piano dei costi relativo all'intera durata del progetto.

I consorzi dovranno indicare, a pena di esclusione, per quali consorziati partecipano: solo a questi ultimi consorziati, indicati nella domanda di partecipazione, è fatto divieto di partecipare alla selezione in qualsiasi altra forma. L'istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto concorrente; in caso di raggruppamento di imprese già costituito, dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo; in caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.

**Sottoscrizione degli atti:** tutte le dichiarazioni e i documenti allegati devono essere sottoscritti con firma digitale. Nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAeS (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale.

#### ARTICOLO 7 – CRITERI DI VALUTAZIONE

Le proposte progettuali saranno esaminate e valutate da una Commissione tecnica di valutazione da nominarsi con atto dirigenziale dopo la scadenza del termine assegnato per la presentazione delle stesse.

Nel corso dell'espletamento della procedura la Commissione avrà facoltà di chiedere delucidazioni o integrazioni.

La Commissione opera collegialmente e ai fini dell'attribuzione dei punteggi utilizza i seguenti criteri di valutazione:

Critério	Parametro di valutazione	Punti
<b>CRITERIO A</b> Qualità del servizio di assistenza socio-educativa oggetto della coprogettazione	<b>A.1. Analisi del fabbisogno:</b> analisi dei bisogni e del contesto socio culturale del territorio con particolare riferimento alla fascia dei minori (5 punti)	5
	<b>A.2. Progettazione ed erogazione del servizio:</b> A.2.1. illustrazione contenuti progettuali e scansione in fasi di realizzazione (20 punti) A.2.2. durata eventualmente superiore a 36 mesi (1 punto per ogni annualità aggiuntiva fino a un massimo di 2 punti) A.2.3. elaborazione ipotesi di cronoprogramma delle attività su base giornaliera, settimanale e per l'intera durata della concessione (3 punti) A.2.4. indicazione degli strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività svolte e dei risultati ottenuti (5 punti)	30
	<b>A.3. Qualità e innovatività delle strategie di:</b> A.3.1. promozione dell'autonomia (5 punti) A.3.2. coinvolgimento e partecipazione attiva dei minori e delle loro famiglie (5 punti)	10
	<b>A.4. Organizzazione e formazione del personale:</b> qualità professionale degli operatori dell'organico di base dimostrata con esperienze documentate e curricula coerenti con le figure professionali richieste dall'art. 52 del Regolamento Regionale n. 4/2007 (5 punti)	5
	<b>A.5. Esperienza professionale:</b> per ogni anno di esperienza documentata (1 punto fino a un massimo di 10 punti)	10

	<b>TOTALE CRITERIO A</b>	<b>60</b>
<b>CRITERIO B</b> Organizzazione e modalità di gestione della struttura	<b>B.1. Descrizione attività della struttura:</b>	<b>10</b>
	B.1.1. strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro (modello organizzativo, turni mansionari, responsabilità direttiva e di coordinamento, modalità di sostituzione del personale, modalità di contenimento del turn over, ecc.) (5 punti)	
	B.1.2. programma di manutenzione ordinaria della struttura al fine di garantire la piena funzionalità della stessa durante il periodo di concessione (5 punti)	
	<b>B.2. Lavoro di rete con i servizi istituzionali:</b> modalità di contatto con Comuni, Asl, Tribunale, Scuole, Ambito Sociale di Zona, associazioni del territorio, ecc. (5 punti)	<b>5</b>
	<b>B.3. Organizzazione del servizio trasporto:</b>	<b>5</b>
B.3.1. Tipologia ambientale e caratteristiche dei mezzi che verranno adibiti al trasporto degli utenti (2 punti)		
	B.3.2. Organizzazione del trasporto degli utenti studiato per il servizio richiesto (3 punti)	
	<b>TOTALE CRITERIO B</b>	<b>20</b>
<b>CRITERIO C</b> Sostenibilità economica	Si precisa che ai fini della valutazione il concorrente dovrà redigere e allegare un piano dei costi in cui indicherà:	
	<b>C.1. Sostenibilità del progetto</b> con le risorse a disposizione, quota di cofinanziamento - a carico del bilancio del soggetto partner in termini di offerta di risorse aggiuntive rispetto alle risorse pubbliche collegate all'oggetto della co-progettazione, tra cui disponibilità di beni immobili, attrezzature/strumentazioni, mezzi di trasporto (15 punti)	<b>15</b>
	<b>C.1.2. Canone annuo concessorio eventualmente offerto</b> (5 punti)	<b>5</b>
	<b>TOTALE CRITERIO C</b>	<b>20</b>

#### ARTICOLO 8 – PROCEDURA DI SELEZIONE E NOMINA DEL SOGGETTO PARTNER

La procedura di individuazione del soggetto partner tra gli enti che abbiano manifestato interesse a partecipare è svolta da una Commissione tecnica composta da tecnici competenti per le materie oggetto di co-progettazione, nominata con determinazione dirigenziale dopo la data di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali.

Nel giorno e nell'ora fissata la Commissione, dopo le verifiche preliminari, procederà in seduta pubblica all'apertura della Busta n. 1 "Documentazione per l'ammissione all'istruttoria pubblica" e all'esame della documentazione in essa contenuta.

Si procederà quindi, preferibilmente nell'ambito della medesima seduta e in relazione ai soli soggetti ammessi, all'apertura in seduta riservata della Busta n. 2 "Proposta progettuale" e all'attribuzione dei punteggi, che verrà formalizzata in apposito verbale redatto dal Segretario della Commissione tecnica di valutazione e sottoscritto da tutti i componenti.

Il verbale è trasmesso al Responsabile del Settore competente che con proprio atto gestionale provvede all'approvazione dello stesso e alla nomina del soggetto partner con il quale si darà avvio alla co-progettazione.

Ai soggetti non ammessi verrà data comunicazione formale.

Si applica la disciplina in materia di soccorso istruttorio, ai sensi della legge n. 241/1990, in ordine alle regolarità sanabili della domanda di partecipazione.

#### ARTICOLO 9 - PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE

Nella fase di co-progettazione l'Amministrazione comunale prenderà quale riferimento il progetto presentato dal soggetto ammesso (soggetto partner) e procederà con lo stesso alla discussione critica e alla eventuale definizione di variazioni e integrazioni coerenti con le linee indicate, mantenendo la titolarità delle scelte in capo a sé.

Si provvederà a dettagliare il contenuto degli interventi/attività/progetti da realizzare, definendo in particolare: gli obiettivi da conseguire con particolare riferimento alle esigenze del territorio, alle priorità emergenti e alle opportunità presenti; le possibili integrazioni tra i diversi soggetti pubblici e privati coinvolti; le modalità di attuazione, collaborazione e valutazione; la definizione dei costi effettivi, unitamente agli impegni che l'amministrazione e il soggetto partner assumono.

Al soggetto partner non sarà riconosciuto alcun corrispettivo per la partecipazione all'attività di co-progettazione, che sarà svolta a titolo gratuito.

Il positivo superamento della fase di co-progettazione sarà condizione indispensabile per la realizzazione del progetto.

Terminata la fase della co-progettazione, con provvedimento dirigenziale:

- a) è accertata e dichiarata la regolarità dell'istruttoria pubblica di co-progettazione e ne sono approvate le risultanze;
- b) sono approvati il progetto definitivo elaborato attraverso l'attività di co-progettazione e il piano dei costi che del progetto costituisce parte integrante e sostanziale;
- c) è approvato lo schema di accordo procedimentale di collaborazione (Allegato n. 4) e ne è disposta la stipula in forma di convenzione.

L'Amministrazione si riserva di chiedere in qualsiasi momento al soggetto partner selezionato la ripresa del tavolo di co-progettazione per promuovere e monitorare l'andamento del progetto e per procedere alla rimodulazione degli interventi alla luce di modifiche e integrazioni della programmazione concordata, anche in base a eventuali successive indicazioni ministeriali.

All'uopo, sarà nominata una cabina di regia con funzioni di raccordo, supervisione, monitoraggio e valutazione del progetto, costituita da un referente del soggetto partner e da personale dell'Ente locale che rappresenti uno spazio tecnico permanente di co-costruzione e revisione in itinere del progetto.

#### **ARTICOLO 10 – ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

La procedura di istruttoria pubblica di co-progettazione si conclude con la stipula, in forma di convenzione, dell'accordo procedimentale di collaborazione ai sensi dell'art. 11 della Legge 12 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 119 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'accordo di collaborazione dovrà avere i seguenti elementi costitutivi minimi:

- a) Funzione, contenuto e oggetto dell'accordo;
- b) Durata dell'accordo;
- c) Costi e risorse della co-progettazione;
- d) Assetto organizzativo della co-progettazione: ruoli e responsabilità delle parti, strumenti di governo, integrazione e presidio;
- e) Organismi, strumenti e modalità di monitoraggio, valutazione e controllo della co-progettazione;
- f) Obblighi e impegni del partner progettuale;
- g) Obblighi del partner nei confronti del personale, nel rispetto del D. Lgs. n. 117/2017;
- h) Impegni del Comune;
- i) Rapporti economico finanziari tra Comune e soggetto partner;
- j) Varianti progettuali e rinegoziazione dei contenuti e delle tipologie di interventi. Modalità, condizioni e limiti;
- k) Assicurazioni;
- l) Divieto di cessione;
- m) Inadempienze e penali. Esecuzione in danno. Risoluzione e recesso;
- n) Procedimenti di conciliazione e definizione delle controversie;
- o) Conflitti di interesse, trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari;
- p) Clausola del trattamento dei dati personali;
  - Allegati progetto definitivo del servizio
  - Piano economico-finanziario di co-progettazione.

L'ente co-progettante è obbligato alla stipula della relativa convenzione. Qualora, senza giustificati motivi,



esso non adempia a tale obbligo entro il termine di cui all'art. 11, si potrà dichiararne la decadenza dall'accordo di partenariato per la progettazione e gestione del servizio, addebitandogli spese ed eventuali danni conseguenti.

È vietato cedere anche parzialmente l'accordo di collaborazione, pena l'immediata risoluzione della relativa convenzione e il risarcimento dei danni e delle spese causate. È fatto altresì divieto di affidare totalmente o parzialmente le prestazioni e le attività che il partner progettuale si è impegnato a mettere a disposizione, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione dell'accordo di collaborazione ed il risarcimento dei danni. A tal fine l'ente co-progettante dichiara in sede di proposta progettuale di volersi avvalere, con riferimento ad attività secondarie e collaterali, del contributo di soggetti partner nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso e li indica allegando le relative lettere di partenariato.

#### **ARTICOLO 11 - CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE**

Le condizioni della concessione d'uso vincolata sono dettagliatamente specificate nell'allegato "Schema di Convenzione", disciplinante i rapporti tra le parti e che le stesse stipuleranno all'esito della procedura selettiva di cui al presente Avviso.

In virtù di detta Convenzione, l'Ente Concedente si impegna a:

- a) Concedere in uso vincolato l'immobile sopra descritto quale "Centro socio educativo diurno per minori" ai sensi dell'art. 52 Reg. reg. n. 4/2007 e ss.mm.ii., la cui gestione spetterà al Concessionario, unico responsabile della stessa;
- b) sostenere, ove necessario, le sole spese di manutenzione straordinaria, a eccezione delle spese che saranno a carico del Concessionario derivanti da interventi che si siano resi necessari a causa di un non corretto uso dell'immobile ovvero che siano stati originati da difetto di manutenzione da parte dello stesso.

Il Concessionario si impegna a:

- a) accettare lo stato dell'immobile come risultante alla data di consegna dello stesso, senza che possano essere fatte eccezioni o riserve;
- b) accettare i termini, le modalità e le condizioni di esecuzione del rapporto come indicati nell'allegato schema di Convenzione;
- c) attivare entro il termine di 60 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione il "Centro socio educativo diurno per minori" ex art. 52 Reg. reg. n. 4/2007 impegnandosi, medio termine, a richiedere e ottenere l'autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi della normativa regionale nonché l'accreditamento presso la piattaforma regionale secondo le norme vigenti in materia;
- d) acquisire ogni autorizzazione e/o documentazione necessaria al corretto funzionamento delle strutture interagendo direttamente con gli Enti preposti;
- e) svolgere le attività indicate nella co-progettazione assicurando continuità, regolarità e qualità dell'azione in completa autonomia finanziaria;
- f) allestire i locali, in conformità ai requisiti indicati dalla ASL ed eventualmente integrando quelli esistenti nella struttura, con arredi e attrezzature adeguati e funzionali all'esercizio dell'attività prevista dal richiamato art. 52 Reg. reg. n. 4/2007, nonché mantenerli in ottime condizioni di manutenzione ed efficienza con oneri a proprio carico;
- g) versare il canone annuale di concessione, se previsto nella proposta di co-progettazione, da corrispondere in rate trimestrali anticipate;
- h) attivarsi per il rilascio di eventuali ulteriori concessioni, licenze, autorizzazioni e/o qualsivoglia altro provvedimento amministrativo che si renda necessario, senza che la Concessione costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte del Comune e/o di altri Enti pubblici;
- i) sostenere tutti gli oneri e i costi riguardanti la volturazione dei contratti relativi ai pubblici servizi (energia elettrica, acqua, fogna, telefono, etc.) e i relativi consumi, corrispondere la tariffa TARI, nonché ogni altra tassa o contributo dovuti per legge all'Ente comunale;

- j) utilizzare con la normale diligenza i locali, le pertinenze, le attrezzature, obbligandosi a provvedere alla loro custodia e buona conservazione, restituendo al Concedente i beni oggetto della concessione, nonché le attrezzature e gli arredi eventualmente offerti, nelle condizioni in cui sono stati consegnati, fatto salvo il deterioramento derivante dal loro corretto utilizzo;
- k) non cedere, nemmeno parzialmente, a terzi l'attività svolta nel "Centro", in quanto unico soggetto responsabile verso l'Ente concedente, a pena di immediata risoluzione della convenzione oltre al risarcimento dei danni e delle spese causate. Nello specifico, è fatto divieto di affidare totalmente o parzialmente le prestazioni e le attività che il partner progettuale si è impegnato a mettere a disposizione, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di proposta progettuale. A tal fine l'ente co-progettante dichiara in sede di proposta progettuale di volersi avvalere nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso, con riferimento ad attività secondarie e collaterali, del contributo di soggetti partner nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso e li indica allegando le relative lettere di partenariato;
- l) applicare le normative vigenti in materia di condizioni di lavoro, previdenza, assistenza e sicurezza dei lavoratori;
- m) indicare la propria posizione INPS e INAIL ai fini della richiesta del DURC da parte dell'Ente;
- n) impiegare il personale indicato nel modello organizzativo e gestionale della proposta utilizzando figure professionali qualificate e in possesso di documentata esperienza;
- o) contrarre, a favore dell'Ente Concedente, a garanzia degli obblighi assunti a seguito dell'avvenuta concessione, apposita polizza fideiussoria bancaria o assicurativa (quest'ultima contratta con Agenzia avente sede legale in Italia e iscritta in appositi Albi) o mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Nociglia – **IBAN IT95 W076 0116 0000 0001 4005 730**, nella misura del 10% dell'importo netto di affidamento come derivante dal proprio piano economico finanziario, la quale verrà svincolata a seguito della consegna dell'immobile e previa verifica dello stato dei luoghi, delle relative pertinenze, e degli arredi e attrezzature che lo compongono;
- p) sostenere le spese eventuali per la stipula della convenzione, comprese quelle accessorie per imposte, bolli, etc;
- q) assumere a proprio carico ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali, degli spazi affidati e dei servizi svolti, escludendo ogni forma di rivalsa nei confronti dell'Ente Concedente, stipulando a tal fine, a proprio carico, apposite polizze assicurative RCT e RCO a tutela dei terzi coinvolti nella gestione e partecipazione alle iniziative, nonché dei beni e dell'immobile affidati in custodia, con massimali congrui ai sensi di legge e comunque non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomilaeuro/00) nonché apposita polizza incendi a favore del Comune. Copie delle polizze contratte dovranno essere depositate presso l'Ente all'atto della sottoscrizione della convenzione;
- r) assicurare gli interventi di conservazione e manutenzione ordinaria che si rendessero necessari ai fini e nei limiti degli usi consentiti, con spese a proprio carico;
- s) assicurare il rispetto dei luoghi, impianti, attrezzature del "Centro", mantenendone la funzionalità e il decoro con spese a proprio carico;
- t) non apportare alcun intervento di modifica – nemmeno parziale – alla struttura senza la preventiva autorizzazione dell'Ente concedente, il quale dovrà verificare il permanente rispetto della destinazione d'uso vincolata ex art. 52 Reg. reg. n. 4/2007; in ogni caso, qualsiasi intervento, ancorché autorizzato, dovrà essere effettuato a totale carico del Concessionario;
- u) non sublocare o cedere a qualsiasi titolo, in tutto o in parte l'immobile oggetto di concessione né cedere la gestione dello stesso a terzi;
- v) non variare la destinazione d'uso vincolata dell'immobile oggetto di concessione;
- w) consegnare puntualmente l'immobile alla data di scadenza della concessione in buono stato conservativo e conforme alla Proposta tecnica di gestione presentata in sede di gara;
- x) consentire in qualsiasi momento l'accesso ai locali, al fine di espletare le verifiche sul rispetto degli obblighi stabiliti nella Convenzione e nelle norme regolamentari di riferimento;

- y) ospitare manifestazioni e/o eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale in accordo e secondo un calendario concordato in funzione delle attività svolte dal Concessionario;
- z) trasmettere con cadenza semestrale all'Ente Concedente la rendicontazione delle spese necessaria in ragione della riconducibilità delle risorse riconosciute agli ETS ai contributi di cui all'art. 12 della legge n. 241/1990;
- aa) trasmettere all'Ente Concedente una relazione semestrale sulle attività;
- bb) predisporre e trasmettere all'Ente Concedente il Regolamento di Funzionamento del "Centro" e il programma delle attività nel rispetto della proposta tecnica di gestione formulata;
- cc) si stabilisce inoltre, in maniera chiara e puntuale, che il Concessionario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità degli ospiti del centro e del proprio personale, tenendo sin d'ora sollevato e indenne l'Ente da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e/o ipotesi di responsabilità civile verso terzi.

#### **ARTICOLO 12 - APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSI, DI TRASPARENZA E DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Alla presente istruttoria pubblica di co-progettazione, agli atti, ai provvedimenti e ai rapporti relativi si applicano, in quanto compatibili, le ipotesi normativamente previste in materia di conflitto di interesse, le vigenti disposizioni in materia di trasparenza nonché la vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ARTICOLO 13 - TRATTAMENTO DEI DATI**

Tutti i dati personali di cui l'amministrazione venga in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679" (di seguito GDPR 2016/679).

Ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679, l'Amministrazione considera il soggetto partner individuato, nella persona del legale rappresentante, responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

#### **ARTICOLO 13 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate nella Premessa.

Il presente Avviso è consultabile sul sito internet istituzionale del Comune di Nociglia all'indirizzo: <https://www.comune.nociglia.le.it/> nella sezione "Bandi di gara e contratti".

L'amministrazione, inoltre, provvederà a pubblicare sul medesimo indirizzo l'esito della presente procedura di selezione, ritenendo con ciò assolti tutti gli obblighi di comunicazione ai partecipanti.

Il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Responsabile del III Settore del Comune di Nociglia.

I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura potranno richiedere chiarimenti mediante invio di espresso quesito al RUP, da inviare solo tramite

Pec all'indirizzo: [protocollo.comune.nociglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.comune.nociglia@pec.rupar.puglia.it)


  
 IL RUP 
  
 Arch. Giulia Castorina

Elenco allegati:

- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ SULL'ASSENZA DI CAUSE DI INCAPACITÀ A LAVORARE CON LA P.A. E SUL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA, IN MATERIA IGIENICO-SANITARA, ASSICURATIVA, DI SICUREZZA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE (ALLEGATO N. 2);
- DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A CONFERIRE MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA IN CASO DI AMMISSIONE ALLA CO-PROGETTAZIONE DI ATI/ATS NON COSTITUITE;

- SCHEMA DI ACCORDO PROCEDIMENTALE DI COLLABORAZIONE;
- MODELLO ESPERIENZA;
- RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DEL BENE IMMOBILE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI N. 72/2021.